

COMUNE DI SAN VERO MILIS

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

Art. 4 - Misura dell'imposta

Art. 5 - Esenzioni

Art. 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

Art. 9 – Sanzioni

Art. 10 – Rimborsi

Comune di San Vero Milis

Provincia di Oristano

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. lgs. 446 del 15.12.1997, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni con L. n. 96 del 21 giugno 2017. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Vero Milis, in materia di turismo, compresi interventi e servizi a sostegno delle presenze turistiche nel territorio.

2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive presenti nel territorio Comunale, nell'arco temporale dell'anno definito dell'Ente, con deliberazione della Giunta comunale, in sede di determinazione delle tariffe.

3. Per l'anno 2022, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre, non prima, del sessantesimo giorno successivo all'emanazione del presente regolamento. A partire dal 2022, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di San Vero Milis, fino a un massimo di 7 pernottamenti consecutivi nell'anno solare, purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

5. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, sono altresì considerate "strutture ricettive" tutte le tipologie ricettive ricomprese nella L.R. 11/2015 "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della L.R. 18 del 1998" ubicati nel territorio del Comune di San Vero Milis.

Art. 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di San Vero Milis, e non risulta iscritto all'anagrafe residenti dei Comuni dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e della Città di Oristano.

2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, che provvedono alla riscossione dell'imposta e rispondono direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di San Vero Milis.

3. Il Comune attraverso proprio portale web accredita tutti gli operatori economici, compresi coloro che offrono servizi di locazione breve e/o locazione turistica, nel proprio territorio, per disciplinare le modalità di dichiarazione, di incasso e riversamento del tributo, di predisposizione Modello 21, da parte di tali soggetti.

4. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari, tenuti al versamento o al riversamento del tributo a favore del Comune, rivestono la qualifica di agenti contabili, e sono tenuti ai consequenziali obblighi di resa del conto e di parificazione (art. 6 del presente regolamento). Gli intermediari nella locazione di unità immobiliari ad uso turistico sono obbligati al pagamento del tributo qualora siano intervenuti per ricevere tutto o parte del pagamento del canone. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti agli obblighi dichiarativi nei confronti del Comune.

Art. 4 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive disciplinate dall'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura delle tariffe dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.

Art. 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i minori fino al compimento del 12 anno di età;

b) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

c) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

f) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza Appartenenti alle forze dell'ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggiano nella città di Oristano, di Polizia Statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco per esigenze di servizio;

g) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'articolo 2;

h) Gli studenti universitari di età non superiore ai 26 anni, regolarmente iscritti a un corso di laurea in Oristano riconosciuto dal M.I.U.R.

i) Gli studenti universitari che partecipano a programmi tipo "Erasmus" c/o corso di laurea in Oristano per la durata del soggiorno, previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

j) I residenti nei Comuni dell'Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti e della Città di Oristano.

k) i proprietari e i loro parenti entro il 4° grado, e gli ospiti dei proprietari con presenti col proprietario presso case di residenze private (prima e seconda casa), che non svolgono attività locativa di qualunque natura.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, che dovrà contenere le generalità del soggetto che ha diritto all'applicazione dell'esenzione, oltre agli estremi della documentazione che attesta la sussistenza di tale diritto.

Art. 6 –Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. Alle scadenze programmate, con deliberazione annuale di Giunta Comunale di determinazione delle tariffe, il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di San Vero Milis il numero totale dei clienti soggiornanti censiti nel periodo di riferimento, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli non soggetti o esenti ai sensi del presente Regolamento; il relativo periodo di permanenza; l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.

2. Tutti i dati devono essere comunicati telematicamente attraverso il Portale Web, oppure attraverso analogo modulistica, predisposta e resa disponibile dall'Ente, da trasmettere in forma cartacea al protocollo dell'Ente.

3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio Comunale sono tenuti a informare i propri ospiti, mediante affissione di appositi cartelli, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. Il formato standard dei cartelli informativi, sia in italiano sia nelle principali lingue straniere, sarà predisposto dal Comune e reso disponibile sul sito web istituzionale. Rimane, invece, a carico del gestore della struttura la stampa e l'esposizione del cartello informativo in struttura.

4. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della conservazione, per 5 anni, delle ricevute, delle fatture e delle dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dell'imposta di soggiorno.

Art. 7 – Versamento dell'imposta e rilascio di quietanza

1. I soggetti di cui all'articolo n. 3, comma 1, all'accesso in struttura di soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva l'importo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e, quindi, al successivo versamento al Comune di San Vero Milis ai sensi dell'art. 6.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune di San Vero Milis a titolo d'imposta di soggiorno, secondo le scadenze individuate con Deliberazione di Giunta Comunale, in sede di determinazione annuale delle tariffe.

3. Il versamento deve avvenire attraverso:

- modello F24;

- tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di San Vero Milis;

- mediante pagamento tramite il sistema bancario, o sistemi elettronici di pagamento.

4. Qualora l'imposta da riversare sia inferiore a euro 10,00 è consentito effettuare un versamento cumulativo alla prima – successiva – scadenza utile, al raggiungimento dell'importo minimo previsto. Rimane fermo – in ogni caso – l'obbligo di dichiarazione periodica, alle scadenze come sopra stabilite.

Art. 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle

strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, il Comune:

- invita i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

- invia ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

- effettua ogni verifica e ispezione ai sensi di legge;

- invita i gestori delle strutture ricettive, ad utilizzare il software di gestione dell'imposta adottato

dall'ente, per la gestione del tributo.

Art. 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 61 comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 10 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante

apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.